

**Regolamento interno  
del Comitato di Sorveglianza  
per l'attuazione del Programma di cooperazione Interreg VI-A Italia-Svizzera  
nel periodo di programmazione 2021 – 2027**

VISTI:

- il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, [...] e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e [...] in particolare gli articoli 38, 39 e 40 (di seguito, nel testo, “Regolamento Disposizioni Comuni” o “RDC”);
- il Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione;
- il Regolamento (UE) 2021/1059 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante disposizioni specifiche per l'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (di seguito, nel testo, “Regolamento Interreg”) sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dagli strumenti di finanziamento esterno), in particolare gli articoli 28, 29 e 30;
- la Decisione di Esecuzione (UE) 2022/74 della Commissione del 17 gennaio 2022 che stabilisce l'elenco dei programmi Interreg e indica l'importo totale dell'intero sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale e di ciascuno strumento di finanziamento esterno dell'Unione per ciascun programma e l'elenco degli importi trasferiti tra le componenti dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» per il periodo 2021-2027;
- la Decisione di Esecuzione (UE) 2022/75 della Commissione del 17 gennaio 2022 che stabilisce l'elenco delle aree dei programmi Interreg destinate a ricevere sostegno dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dagli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione, suddivise per componente e per programma Interreg nell'ambito dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea»
- la Decisione della Commissione Europea C(2022) 9156 finale del 5 dicembre 2022 che approva il Programma di Cooperazione Interreg VI-A Italia – Svizzera 2021-2027 (2021TC16RFCB033), di seguito, per brevità, indicato anche con l'acronimo “PC”;

CONSIDERATI, inoltre, il principio di trasparenza e le previsioni del Codice europeo di condotta sul partenariato (Regolamento delegato (UE) 2014/240M del 7 gennaio 2014);

il Comitato di sorveglianza, d'intesa con l'Autorità di gestione (di seguito anche “AdG”), adotta il seguente regolamento interno nella propria riunione di insediamento del 16 novembre 2023.

**Articolo 1  
Istituzione, denominazione, competenza territoriale e durata**

1. L'istituzione del Comitato di sorveglianza e la sua composizione sono approvati dall'Autorità di Gestione mediante propri atti.

2. Il Comitato di sorveglianza viene denominato “Comitato di Sorveglianza del Programma di cooperazione Interreg VI-A Italia-Svizzera 2021-2027” e indicato nel testo, per brevità, anche con la sigla “CdS”.

3. Il CdS è competente su tutta l’area di Programma ammissibile come identificata dalla Decisione di Esecuzione della Commissione n. C(2022) 75 del 17 gennaio 2022, dalla data di sua istituzione fino alla data di accettazione della chiusura del Programma da parte della Commissione Europea.

## **Articolo 2**

### **Composizione, presidenza, membri designati e partecipazione alle sedute**

1. La composizione del CdS è stata concordata dalle amministrazioni partner del Programma ed assicura una rappresentanza equilibrata delle autorità e dei rappresentanti dei partner del Programma previsti dall’articolo 8 del RDC.

2. I partner del Programma, la cui partecipazione al Comitato si conforma al principio di equità, ossia garantendo parità di diritti e oneri e un’applicazione uniforme delle regole del Programma, si impegnano a rispettare i principi di partenariato per la gestione, il monitoraggio e la valutazione dei progetti per tutta la durata della programmazione.

3. Il CdS è composto dai seguenti membri con funzione deliberante:

- Regione Lombardia;
- Regione Piemonte;
- Regione autonoma Valle d’Aosta;
- Provincia Autonoma di Bolzano;
- Cantone Ticino;
- Cantone dei Grigioni;
- Cantone Vallese;
- Presidenza del Consiglio dei Ministri del Governo italiano – Dipartimento per le Politiche di Coesione;
- Agenzia per la Coesione Territoriale;
- Ministero dell’Economia e delle Finanze del Governo italiano, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, Ispettorato Generale per i Rapporti Finanziari con l’Unione Europea – IGRUE;
- Confederazione Svizzera, Segreteria di Stato dell’Economia SECO.

4. Il CdS è composto dai seguenti membri con funzione consultiva:

- Autorità di Gestione del Programma;
- Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale del Governo italiano;
- Presidenza del Consiglio dei Ministri del Governo italiano – Dipartimento per le Politiche in favore delle Persone con disabilità;
- Commissione Europea, Direzione generale della Politica regionale e urbana (REGIO);
- Organismo con funzione contabile;
- Autorità di Audit del Programma;
- Autorità Ambientale di Regione Lombardia;
- Autorità Ambientale di Regione Piemonte;

- Autorità Ambientale di Regione autonoma Valle d'Aosta;
- Autorità Ambientale della Provincia Autonoma di Bolzano;
- un rappresentante del Cantone Ticino, dei Grigioni e Vallese in materia di Ambiente;
- un rappresentante di Regione Lombardia per le Pari Opportunità;
- un rappresentante di Regione autonoma Valle d'Aosta per le Pari Opportunità;
- un rappresentante della Provincia Autonoma di Bolzano in materia di Pari Opportunità;
- un rappresentante del Cantone Ticino, del Cantone Grigioni e del Canton Vallese in materia di Pari Opportunità;
- Associazione Nazionale Comuni Italiani ANCI Lombardia;
- Unioncamere Lombardia;
- Coordinamento Rettori Università Lombarde;
- Confindustria Lombardia;
- Confcooperative Lombardia;
- Confapindustria Lombardia;
- Sindacati Confederali Lombardia;
- Confartigianato Imprese Lombardia;
- CNA Lombardia;
- Coldiretti Lombardia;
- Provincia di Vercelli;
- Provincia di Biella;
- Provincia di Novara;
- Provincia del Verbano Cusio Ossola;
- Unioncamere Piemonte;
- Associazione Nazionale Comuni Italiani ANCI Piemonte;
- Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montanti UNCEM Piemonte;
- Ente Parco piemontese;
- Consiglio Permanente degli Enti locali della Regione autonoma Valle d'Aosta;
- Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales (Regione autonoma Valle d'Aosta);
- Università della Valle d'Aosta;
- Camera di Commercio di Bolzano;
- Federazione per il Sociale e la Sanità della Provincia Autonoma di Bolzano;
- Cooperativa per la Formazione e lo sviluppo Regionale Spondigna;
- Camera di Commercio, dell'Industria, dell'Artigianato e dei Servizi del Cantone Ticino;
- Associazione Industrie Ticinesi (AITI);
- Agenzia Turistica Ticinese;
- Ente Regionale per lo sviluppo del Locarnese e Vallemaggia;
- Ente Regionale per lo sviluppo del Bellinzonese e Valli;
- Ente Regionale per lo sviluppo del Mendrisiotto e Basso Ceresio;
- Ente Regionale per lo sviluppo del Luganese;
- Università della Svizzera Italiana – USI, Servizio ricerca;
- Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana – SUPSI, Direzione Ricerca, Sviluppo e Trasferimento della Conoscenza;
- Ufficio del controlling e degli studi universitari del Canton Ticino;
- Comunità di lavoro Regio Insubrica;

- Regione Bernina (Cantone dei Grigioni);
- Regione Engadina Bassa/Val Müstair (Cantone dei Grigioni);
- Regione Maloja (Cantone dei Grigioni);
- Regione Moesa (Cantone dei Grigioni);
- Regione Viamala (Cantone dei Grigioni);
- Antenne Régions Valais romand (Cantone Vallese);
- Regions und Wirtschaftszentrum Oberwallis AG (Cantone Vallese).

5. Il CdS è presieduto dal rappresentante dell'amministrazione partner ospitante, coadiuvato dall'Autorità di Gestione.

6. L'elenco dei membri viene pubblicato secondo l'articolo 39, comma 1 del Regolamento Disposizioni Comuni.

7. L'Autorità di Gestione designata chiede a ciascuna delle autorità o organismi interessati di comunicare i nominativi dei/delle propri/e rappresentanti e dei relativi sostituti all'interno del CdS, specificando i relativi recapiti e-mail, nonché eventuali aggiornamenti che dovessero occorrere nel tempo, tenendo conto delle loro competenze, della capacità di partecipare attivamente e dell'adeguato livello di rappresentanza.

8. Nella scelta dei propri rappresentanti da designare in seno al CdS e al Comitato Direttivo, gli enti partecipanti rispettano il principio di separazione delle funzioni e garantiscono il rispetto dei principi di pari opportunità e non discriminazione, affinché le decisioni dell'ente circa le nomine siano basate esclusivamente sulla competenza e non siano influenzate da altri fattori.

9. In caso di impossibilità a partecipare alle sedute del CdS sia del rappresentante che del supplente, può essere fornita da parte di questi ultimi apposita delega scritta per la partecipazione alle riunioni ad un delegato che appartenga alla medesima organizzazione rappresentata. Nella scelta del delegato, si terrà conto dell'esigenza che lo stesso, secondo le funzioni che ricopre nell'ente, sia titolato ad esprimere la posizione dell'organizzazione sugli argomenti trattati e partecipare alla condivisione della strategia dell'area del Programma, in relazione ai temi all'ordine del giorno.

10. L'Autorità di Gestione – anche su richiesta di un membro - può inoltre invitare, in relazione a specifici punti all'ordine del giorno delle sedute, esperti (non membri) provenienti da diversi ambiti. In particolare, su invito dell'Autorità di Gestione possono partecipare alle sedute come esperti o osservatori i seguenti:

- a) gli esperti incaricati della valutazione del PC;
- b) Autorità di Gestione di programmi di cooperazione confinanti;
- c) rappresentanti dei gestori fondi piccoli progetti;
- d) rappresentanti di istituzioni che hanno un interesse effettivo per gli argomenti discussi;
- e) rappresentanti delle istituzioni europee, del Programma INTERACT, dell'Agenzia REGIOSUISSE, delle amministrazioni centrali e regionali e di altre istituzioni nazionali;
- f) esperti in specifiche tematiche, attinenti agli argomenti all'ordine del giorno.

### **Articolo 3**

#### **Funzioni**

1. Le funzioni del CdS ai sensi dell'articolo 40 del Regolamento Disposizioni Comuni e dell'articolo 30 del Regolamento Interreg sono indicate al presente articolo.

2. Il CdS esamina:

- a) i progressi compiuti nell'attuazione del programma e nel conseguimento dei target intermedi e dei target finali;
- b) tutte le questioni che incidono sulla performance del programma Interreg e le misure adottate per farvi fronte, proponendo eventualmente a propria volta misure atte a risolvere particolari criticità eventualmente riscontrate o formulando pareri su questioni sottoposte da parte dell'Autorità di Gestione;
- c) i progressi compiuti nell'effettuare le valutazioni e le sintesi delle valutazioni, nonché l'eventuale seguito dato agli esiti delle stesse;
- d) l'attuazione di azioni di comunicazione e visibilità;
- e) i progressi compiuti nell'attuare operazioni Interreg di importanza strategica;
- f) i progressi compiuti nello sviluppo della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni, dei partner e dei beneficiari, se pertinente.

3. Il CdS approva:

- a) la metodologia e i criteri utilizzati per la selezione delle operazioni, tra cui le eventuali modifiche, previa comunicazione alla Commissione, ove richiesto, ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 3, del Regolamento Interreg, fatto salvo l'articolo 33, paragrafo 3, lettere b), c) e d), del Regolamento Disposizioni Comuni;
- b) il piano di valutazione e le eventuali modifiche dello stesso;
- c) le eventuali proposte di modifica del programma Interreg avanzate dall'Autorità di Gestione, compreso un trasferimento di risorse tra priorità del PC in conformità dell'articolo 19, paragrafo 5 del Regolamento Interreg;
- d) la relazione finale in materia di performance.

4. Il CdS può rivolgere raccomandazioni all'Autorità di Gestione, anche in merito a misure volte a ridurre l'onere amministrativo per i beneficiari.

5. Il CdS, ai sensi degli articoli 22 e 28 del Regolamento Interreg, istituisce un Comitato Direttivo per la selezione delle operazioni che agisce sotto la sua responsabilità e ne approva un regolamento che ne specifica e disciplina le funzioni. L'Autorità di Gestione informa il CdS in merito ai risultati delle attività svolte dal Comitato Direttivo e ai progressi nell'attuazione del Programma, trasmettendo tempestivamente gli atti adottati sulla base delle decisioni del Comitato, nonché tutti i documenti di rilevanza relativi all'avanzamento del Programma, e dandone informazione nell'ambito degli incontri periodici del CdS.

6. Per un periodo transitorio, il CdS del programma VI-A Italia – Svizzera 2021-2027 si occuperà dei lavori necessari per la chiusura del periodo di programmazione 2014-2020, oltre a quelli per il periodo 2021-2027. Le funzioni svolte in relazione alla chiusura del Programma 2014-2020 sono disciplinate dal Regolamento del Comitato di Sorveglianza approvato dal CdS 2014-2020 in data 16 maggio 2016 ed eventuali successivi aggiornamenti o integrazioni.

## **Articolo 4**

### **Funzionamento**

1. Per la validità delle riunioni e delle decisioni del Comitato è necessario che siano presenti con un loro rappresentante tutte le Amministrazioni partner, una Amministrazione centrale italiana e l'Amministrazione federale svizzera.
2. Ad ogni membro del CdS con funzione deliberante spetta il diritto di voto. L'Autorità di Gestione, di propria iniziativa o su richiesta di un membro deliberante, può rinviare il voto su un punto iscritto all'ordine del giorno al termine della riunione o alla riunione successiva, se nel corso della riunione è emersa l'esigenza di una modifica rilevante che necessita di un ulteriore approfondimento.
3. Il Comitato di Sorveglianza si riunisce di norma almeno una volta all'anno per esaminare tutte le questioni che influiscono sul conseguimento degli obiettivi del programma.
4. Sulla base del principio di partenariato, le decisioni del CdS sono assunte per consenso.
5. Tutti i documenti sono messi a disposizione del CdS in lingua italiana. La lingua di lavoro del CdS è l'italiano e la verbalizzazione delle sedute è in lingua italiana.
6. Le sedute vengono convocate dall'Autorità di Gestione, anche su richiesta dei singoli membri deliberanti, e non sono pubbliche.
7. Gli inviti vengono trasmessi via mail ai membri del CdS con un anticipo di almeno 21 giorni solari prima della data della seduta. La documentazione oggetto di consultazione viene trasmessa via mail ai membri almeno 10 giorni solari prima della data della seduta. Le integrazioni all'ordine del giorno possono essere richieste da ciascun membro con funzione deliberante e dal Segretariato Congiunto all'Autorità di Gestione almeno 5 giorni solari prima della data della seduta, tramite mail. In questo caso, l'Autorità di Gestione conferma l'ordine del giorno inviandolo a tutto il Comitato di Sorveglianza almeno 3 giorni solari prima della data della seduta e lo stesso viene approvato dal Comitato all'inizio della riunione. I membri consultivi del Comitato di Sorveglianza possono trasmettere osservazioni preventive in forma scritta all'AdG entro 5 giorni solari precedenti alla data della seduta. Le osservazioni saranno tenute in considerazione ai fini delle decisioni del Comitato.
8. Il CdS si impegna a condividere un calendario di incontri che preveda la possibilità, per ciascuna amministrazione partner, di ospitare almeno una seduta nell'arco del settennio in uno dei territori del Programma.
9. Al termine della riunione il SC fornirà una sintesi scritta delle decisioni assunte dal CdS, che sarà messa a disposizione di tutti i partecipanti con mezzi elettronici adeguati, specificando le decisioni che per urgenza debbano essere attuate dall'AdG immediatamente, senza la conclusione dell'iter di validazione del verbale.

10. Il verbale della riunione è una sintesi delle decisioni assunte e dei contributi dati alla discussione dai partecipanti, mostrando il corso della discussione in modo ragionevole, ma senza fornire tutti i singoli dettagli. Il verbale riporta anche le osservazioni ed i pareri trasmessi preventivamente dai partecipanti con funzione consultiva o invitati dall'Autorità di Gestione eventualmente presenti. Questo viene predisposto dal Segretariato congiunto in accordo con l'Autorità di Gestione, e messo a disposizione entro 15 giorni solari dal giorno della riunione ai membri del CdS, che possono segnalare all'Autorità di Gestione eventuali correzioni oppure integrazioni entro 15 giorni solari dalla trasmissione del verbale. Il verbale risulta approvato se nessun membro del CdS solleva rilievi per iscritto entro il termine stabilito. L'Autorità di Gestione valuta le osservazioni, ne informa i membri e provvede a trasmettere il testo definitivo del verbale entro 7 giorni solari dal termine per le integrazioni.

11. Le questioni urgenti, per ottemperare ad adempimenti richiesti dalla Commissione Europea, l'approvazione o l'espressione di pareri su documenti o la trattazione di altre questioni sulle quali non è necessario un confronto tra le amministrazioni possono essere decise tramite consultazione scritta, anche al fine di garantire il rispetto delle scadenze previste o il celere avanzamento dell'attuazione del Programma. Tale procedura può essere attivata dietro richiesta motivata da parte di ogni membro all'Autorità di Gestione, inviata tramite mail. In caso di accoglimento dell'istanza, l'Autorità di Gestione trasmette ai membri del CdS una proposta di decisione, che deve essere corredata di tutti i necessari documenti. I membri del CdS possono esprimersi entro 10 giorni solari. La proposta è approvata se nessun membro deliberante del CdS vi si oppone. Dopo la chiusura della consultazione scritta, l'Autorità di Gestione informa i membri del CdS sull'esito della stessa. In caso di particolare urgenza, l'Autorità di Gestione può ridurre tale termine a non meno di 5 giorni solari.

12. Nel caso in cui l'Autorità di Gestione sollevasse pesanti dubbi riguardo alla correttezza di una decisione, la stessa viene approvata con riserva fino a che la questione non è chiarita dall'Autorità di Gestione in collaborazione con le autorità di programma competenti e/o la Commissione europea. Qualora l'esito delle verifiche fosse negativo l'AdG procederà ad una nuova consultazione del Comitato.

13. Le decisioni del CdS vengono pubblicate sul sito internet del Programma.

## **Articolo 5**

### **Deontologia**

1. Tutti i partecipanti al CdS devono rispettare il carattere riservato delle sedute.

2. I membri del CdS si impegnano a rispettare la policy del Programma in materia di conflitto d'interessi, approvata dall'Autorità di Gestione in conformità alla Comunicazione della Commissione (2021/C121/01) che reca orientamenti sulla prevenzione e gestione dei conflitti di interesse e alle successive modifiche e integrazioni.

3. Qualora sussista un conflitto d'interessi, anche potenziale, i membri del CdS ne devono dare comunicazione in forma scritta con apposita dichiarazione all'inizio di ogni seduta, oppure immediatamente, in corso di riunione, qualora dalla discussione emergessero informazioni non

precedentemente note da cui possano derivare potenziali situazioni di conflitto d'interesse. I membri del CdS per i quali sussistano situazioni di potenziale conflitto d'interessi non possono partecipare alla seduta nel momento della discussione del relativo argomento e devono astenersi dall'esprimere un proprio voto o parere su tale questione. In assenza di situazioni di conflitto d'interessi da dichiarare, restano valide le dichiarazioni già rese in precedenza.

## **Articolo 6**

### **Gruppi di lavoro**

1. Il Comitato di Sorveglianza, su iniziativa della maggioranza dei suoi membri, può costituire gruppi di lavoro con il coinvolgimento del partenariato esteso su temi o ambiti chiave per l'attuazione del Programma e promuovere iniziative di comunicazione o scambio patrocinate dai membri del Comitato per promuovere l'interesse e il coinvolgimento dei decisori politici locali. I risultati dei lavori vengono trasmessi al CdS per i seguiti di competenza.

2. Ove applicabile, il presente Regolamento interno vale per tali gruppi di lavoro, a meno che il Comitato stesso non elabori altre norme in occasione della loro istituzione.

## **Articolo 7**

### **Segretariato congiunto**

1. Il Segretariato congiunto (SC) istituito presso l'Autorità di gestione assiste il CdS nell'esecuzione dei rispettivi compiti ed è responsabile in particolare per la redazione dell'ordine del giorno, la predisposizione e l'aggiornamento della documentazione accompagnatoria, la redazione del verbale e la pubblicazione delle decisioni del Comitato in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento Interreg. Il SC partecipa alle sedute del CdS con funzioni di supporto tecnico.

## **Articolo 8**

### **Trasparenza e comunicazione**

1. Il responsabile della comunicazione, di cui all'articolo 48 del Regolamento Disposizioni Comuni, informa il CdS regolarmente sulle attività informative e pubblicitarie svolte.

2. In accordo con la strategia di comunicazione del PC, il CdS garantisce un'adeguata informazione sui propri lavori. A tal fine, il referente responsabile della comunicazione del PC, su indicazione dell'Autorità di Gestione, provvederà a diffondere in maniera adeguata le principali deliberazioni assunte e a pubblicarle sul sito internet del Programma, come previsto dai Regolamenti UE.

## **Articolo 9**

### **Modifiche del regolamento interno**

1. Il CdS può in qualsiasi momento, secondo le procedure di deliberazione previste dal presente regolamento, apportare modifiche al regolamento stesso. Eventuali dubbi interpretativi del Regolamento sono chiariti dall'Autorità di Gestione.



**Articolo 10**  
**Rinvio**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le norme dei Regolamenti citati in premessa e delle altre disposizioni regolamentari comunque pertinenti.